

Disegno di Legge del Governo

A.S. 926 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA LAV PER LA PRESENTAZIONE

Titolo II - Misure per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

Articolo 2 - Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

- All'articolo 2 comma 3 dopo le parole “individuati i termini e le modalità di erogazione” aggiungere le parole “anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1”.

***RATIO:** le persone in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro si trovano in difficoltà anche per acquistare cibo per i loro animali. È importante quindi prevedere una forma di sostegno anche per i cani e i gatti con i quali vivono. Poi potrà essere colui o colei che beneficia del supporto economico a poter scegliere se acquistare il cibo per gli animali o solo beni per le sue necessità.*

* * *

- All'articolo 2 comma 5 dopo le parole “per l'anno 2024.” aggiungere il seguente periodo: “Della distribuzione beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dai citati indigenti”.

***RATIO:** non è raro che le persone indigenti detengano animali di cui non riescono a far fronte all'alimentazione. È quindi importante, anche ai fini della salute degli animali e dei loro detentori indigenti, assicurare una corretta alimentazione dei cani e dei gatti da questi detenuti.*

* * *

Titolo IV - Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI

Articolo 11 - Misure in materia di imposte

- All'articolo 11 comma 2 lettera a) sostituire le parole “sono soppressi” con le parole “sono sostituiti rispettivamente con alimenti per animali da compagnia e farmaci veterinari”

***RATIO:** se l'IVA su carni, pesce, prodotti di origine vegetale e cereali godono di IVA agevolata, gli alimenti per gli animali da compagnia e le prestazioni veterinarie sono sottoposti all'IVA di lusso al 22%, mentre i farmaci veterinari al 10%. L'attuale sistema fiscale colpisce almeno 19 milioni di cani e gatti che vivono in famiglia, ai quali vanno ad aggiungersi i tanti che vivono in canili e gattili o randagi.*

Occorre, inoltre, non trascurare come, a causa del periodo di crisi aggravatosi con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che farà sentire ancora a lungo i suoi effetti, il potere di acquisto degli italiani sia diminuito e così anche accudire un animale è un impegno economico che incide sempre di più sul bilancio

familiare, cibo, vaccini, integratori e farmaci comportano delle spese, alcune delle conseguenze possono essere il rischio di abbandono e la diminuzione delle adozioni dai canili e dai gattili.

Secondo il Rapporto Eurispes 2023 un terzo degli italiani accoglie in casa un animale. Il trend è in discesa. Nel 2023 il numero di italiani che dichiarano di possedere un animale domestico è del 32,7% (-5% rispetto al 2022). Il rapporto rileva, inoltre, che sono stati effettuati tagli per affrontare le spese per i pet: c'è chi acquista cibo meno costoso (35,8%), chi rinuncia a adottare un nuovo animale (36%).

La necessità di abbassare l'IVA sugli alimenti per gli animali è condivisa anche dai partiti di maggioranza e minoranza che hanno inserito questa previsione di giustizia sociale nel loro programma elettorale, dai medici veterinari, dalle imprese di settore e dalle Associazioni di consumatori.

L'attuale regime fiscale scoraggia l'adozione di cani e gatti, strumento fondamentale per combattere il randagismo e assicurare un risparmio a tutta la collettività (nei canili italiani sono presenti circa 90.000 cani e un cane in canile costa mediamente 1.277,50 euro all'anno).

Misure di agevolazione fiscale, assieme a incentivi per le adozioni di cani e gatti, permettono anche di prevenire e contrastare il randagismo un fenomeno il quale, in particolare in alcune aree del Paese, ha delle proporzioni allarmanti e che in Italia ha un costo complessivo di quasi cento milioni di euro all'anno per il solo mantenimento dei cani in canili rifugio. Da non trascurare anche il valore sociale che queste agevolazioni fiscali potrebbero dare in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della società.

Il presente emendamento apporta delle modifiche alla tabella A Parte II-bis del citato decreto finalizzata a ridurre al 5% l'IVA su cibo, farmaci veterinari, prodotti veterinari da banco compresi gli antiparassitari per gli animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro.

A questo proposito è utile segnalare che la normativa europea in materia di IVA consente agli Stati membri di applicare riduzioni IVA alla cessione di taluni beni e servizi elencati nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE tra cui rientrano prodotti alimentari per animali e prodotti farmaceutici normalmente utilizzati anche per trattamenti veterinari.

Nella risposta inviata a LAV in data 26 aprile 2021 dalla Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della nostra proposta per alleggerire il carico fiscale per l'accudimento e le cure degli animali non detenuti a scopo di lucro, la direttrice precisa che la proposta di ridurre l'IVA sul cibo per animali non presenta profili di criticità per quanto concerne la compatibilità con la normativa unionale (Direttiva 2006/112/CE).

Ciò è confermato nella nota del Direttore della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Dipartimento delle Finanze del MEF, dott. Giovanni Spalletta, dove afferma che "tenuto conto che l'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, consente agli Stati membri di applicare le aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'Allegato III, è ipotizzabile l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta 5 per cento esclusivamente per le cessioni aventi a oggetto gli alimenti e i farmaci destinati agli animali, poiché rispettivamente indicati nei punti 1) e 3) del menzionato Allegato III."

La necessità di abbassare l'IVA sugli alimenti per gli animali, ma anche sulle prestazioni veterinarie è condivisa anche dai medici veterinari, dalle imprese di settore e dalle Associazioni di consumatori.

* * *

- All'articolo 11 comma 2 lettera b), dopo il punto 2 aggiungere i seguenti:
 - 3) dopo il numero 127 – *undevieces* è aggiunto il seguente numero:
 - «127 *vieces*: le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro»
 - 4) All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) aggiungere il seguente numero:
 - «18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

RATIO: *la questione del costo delle cure veterinarie è largamente sentita da chiunque viva con animale, in quanto può causare un'alimentazione meno appropriata e una difficoltà di accesso alla terapia, in particolare per le patologie croniche, fino anche a rendere di fatto impossibile il diritto del paziente animale a essere curato e l'esercizio del dovere di chi lo detiene a prestargli le dovute terapie. Secondo il Rapporto*

Eurispes 2023 il 28,5% degli intervistati ha dichiarato di rinunciare a cure o interventi chirurgici o ridurre le visite veterinarie, il 26,3%.

Per quanto riguarda le cure veterinarie occorre, inoltre, sottolineare come esse debbano considerarsi **prestazioni di pubblica utilità** basti pensare all'importanza della prevenzione e della cura di patologie come la leishmaniosi, un'antropo-zoonosi, cioè una malattia trasmissibile, in alcune particolari condizioni, anche all'uomo.

La necessità di abbassare l'IVA sulle prestazioni veterinarie è condivisa anche dai partiti di maggioranza e minoranza che hanno inserito questa previsione di giustizia sociale nel loro programma elettorale, dai medici veterinari, dalle imprese di settore e dalle Associazioni di consumatori.

L'attuale regime fiscale scoraggia l'adozione di cani e gatti, strumento fondamentale per combattere il randagismo e assicurare un risparmio a tutta la collettività (nei canili italiani sono presenti circa 90.000 cani e un cane in canile costa mediamente 1.277,50 euro all'anno). Oltre che per i cittadini, i costi delle prestazioni veterinarie rappresentano un problema per i Comuni, per le Onlus e per i volontari e hanno come effetto l'aumento della spesa pubblica e un peggioramento complessivo della tutela degli animali.

Misure di agevolazione fiscale, assieme a incentivi per le adozioni di cani e gatti, permettono dunque anche di **prevenire e contrastare il randagismo**, un fenomeno il quale, in particolare in alcune aree del Paese, ha delle proporzioni allarmanti e che in Italia **ha un costo complessivo di quasi cento milioni di euro all'anno per il solo mantenimento dei cani in canili rifugio**. Da non trascurare anche il valore sociale che queste agevolazioni fiscali potrebbero dare in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della società.

Il presente emendamento al fine di agevolare l'accudimento e la cura degli animali familiari e di quelli che una famiglia non hanno, l'emendamento apporta delle modifiche alla tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzata a ridurre l'IVA dal 22% al 10% sulle prestazioni veterinarie.

Le misure di agevolazione fiscale permettono anche di **prevenire e contrastare il randagismo**. Da non trascurare anche il **valore sociale** che queste agevolazioni fiscali potrebbero dare in particolare per le persone appartenenti alle fasce più deboli della società e quello educativo per coloro che non hanno ancora fatto identificare l'animale e/o non lo hanno sterilizzato, situazioni queste che aumentano il rischio di abbandono e alimentano il randagismo.

Il presente emendamento prevede l'esenzione dell'IVA per le prestazioni finalizzate alla prevenzione del randagismo: controllo della riproduzione, identificazione con microchip e iscrizione di cani e gatti in anagrafe degli animali d'affezione.

Il microchip, infatti, protegge gli animali dal rischio di abbandono e, in caso di smarrimento, rende possibile la restituzione al proprietario. Per quanto concerne l'importanza del controllo della riproduzione attraverso la sterilizzazione è accertato come la principale fonte di randagismo siano proprio le cucciolate nate in famiglia e poi abbandonate.

* * *

- **All'articolo 11** dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:
 - 7) All'articolo 15, comma 1, la lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eliminare le parole “fino all'importo di euro 550.” e dopo le parole “alla parte che eccede euro 129,11” aggiungere le parole “per ogni animale legalmente detenuto”

RATIO: un aspetto estremamente penalizzante per chi vive con un animale è rappresentato dalle detrazioni Irpef. Rientrano in questa accezione i costi sostenuti per le prestazioni medico veterinarie e per l'acquisto dei farmaci prescritti per animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

Il rimborso massimo ottenibile, indipendentemente dal numero di animali che vivono con il contribuente, è pari a 79,00 euro, ossia il 19% della differenza tra il tetto massimo (550,00 euro) e la franchigia (129,11 euro).

Sebbene, grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio del 2020, il rimborso ottenibile sia passato da 70 euro a 79 euro, esso è ancora inadeguato rapportato al costo e alla tipologia delle prestazioni veterinarie, e non tiene conto della valenza e dell'importanza che hanno gli animali per le famiglie, nonché per le fasce più anziane della popolazione, le quali traggono enormi benefici psico-fisici dalla compagnia di un animale.

Un altro aspetto importante da sottolineare è che una maggiore detrazione fiscale favorirà la prevenzione e il ricorso alla cura degli animali non solo nelle situazioni avvertite come urgenti, come non è raro che accada, e favorirà il rilascio delle ricevute fiscali facendo così aumentare le entrate.

Nella risposta inviata a LAV in data 26 aprile 2021 dalla Prof.ssa Fabrizia Lapecorella, Direttore Generale Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della nostra proposta per alleggerire il carico fiscale per l'accudimento e le cure degli animali non detenuti a scopo di lucro, la direttrice ha fatto presente "non vi sono controindicazioni tecniche in ordine alla richiesta di aumentare la quota di detrazione dall'imposta lorda, ai fini IRPEF, delle spese veterinarie sostenute." Ciò è ribadito anche in una nota che si allega inviata a LAV in data 5 agosto 2021 dal Direttore della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Dipartimento delle Finanze del MEF, dott. Giovanni Spalletta, nella quale il direttore conferma "che non vi sono controindicazioni tecniche in ordine alla proposta di ampliare l'agevolazione fiscale ai fini IRPEF attualmente riconosciuta per le spese veterinarie."

* * *

TITOLO V - Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

CAPO II FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI INTERVENTO IN MATERIA SOCIALE

Articolo 36 - Misure in materia di congedi parentali

- **All'articolo 36 dopo il comma 1**, aggiungere il seguente comma:

2. All'articolo 4 comma 1 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

1-ter Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis.

RATIO: *gli italiani amano gli animali da compagnia, li ritengono parte integrante delle proprie famiglie e ne riconoscono il ruolo fondamentale di aiuto e supporto giocato durante il lockdown. Lo dimostra un recente sondaggio che Federchimica AISA, Associazione Nazionale Imprese Salute Animale, ha realizzato, in collaborazione con SWG, per comprendere a fondo la natura del rapporto che lega gli italiani agli oltre 60 milioni di animali domestici presenti nel nostro Paese (dati Assalco-Zoomark 2020). Dal sondaggio emerge come per il 91% della popolazione intervistata gli animali siano considerati veri e propri membri della famiglia. Eppure, in Italia non esiste una legge che riconosca il legame affettivo che ci lega all'animale in caso di lutto e per prestargli la dovuta assistenza in caso di grave malattia.*

Quando l'animale muore, nell'essere umano si genera un notevole trauma emotivo, motivo per cui è importante che le persone possano elaborare il lutto e le sue diverse fasi, in particolare la prima fase, in un tempo e uno spazio intimo in cui gli impegni o il lavoro non interferiscano in questo processo di accettazione e di trauma emotivo.

Per quanto riguarda la sussistenza di un diritto del lavoratore ad assentarsi dal lavoro per assistere il proprio cane o gatto questa è stata affermata dalla Cassazione sulla scorta del seguente principio di diritto. Secondo la Corte, infatti, «la non cura di un animale di proprietà integra il reato di maltrattamento degli animali» Esiste già un precedente di permesso di diritto al permesso retribuito per l'assistenza dell'animale domestico è quello di una donna, lavoratrice presso l'Università la Sapienza di Roma, che aveva richiesto un permesso di due giorni per assistere il suo cane che necessitava di un intervento medico veterinario urgente alla laringe. La donna, che vive da sola, era l'unica che poteva occuparsi di lui e l'intervento era ritenuto necessario dal veterinario. Dopo il primo rifiuto da parte del proprio datore di lavoro di concedere il permesso dal lavoro per curare il proprio cane, la donna si è rivolta alla Lav (Lega Antivivisezione) per avere assistenza legale,

riuscendo grazie al suo supporto ad ottenere il permesso retribuito secondo il principio per il quale l'animale non se riceve le giuste cure è persino configurabile il reato di abbandono di animale come previsto dalla legge.

Al fine di evitare l'impiego improprio dei permessi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge definiti saranno definiti i criteri e le procedure per usufruirne.

* * *

Articolo 39 - Misure in materia sociale

- **All'articolo 39** dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. Il Fondo di cui al comma 6 è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 6.

RATIO: *a causa della crisi economica che sta attraversando l'Italia l'accudimento di cani e gatti da parte di persone socialmente fragili è sempre più difficile.*

Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, diffuso qualche giorno fa, in Italia cresce la povertà assoluta, vivono, infatti, in questa condizione di deprivazione poco più di 2,18 milioni di famiglie (8,3% del totale da 7,7% nel 2021) e oltre 5,6 milioni di persone (9,7% in crescita dal 9,1% dell'anno precedente), mentre le famiglie in condizioni di povertà relativa sono oltre 2,8 milioni per un totale di 8,6 milioni di individui.

Le Associazioni per la tutela degli animali hanno in carico numerose di queste situazioni, ma il loro sforzo anche economico non è e non può essere sufficiente a soddisfare tutte le necessità, per questo motivo è necessario un aiuto economico da parte dello stato che tuteli gli animali anche dal possibile conferimento in canile o gattile o, peggio, dall'abbandono con ripercussioni negative per l'animale e per le casse pubbliche che devono farsi carico del suo mantenimento.

* * *

Articolo 40 - Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità

- **All'articolo 40 comma 3 lettera d)** dopo le parole "turismo accessibile" aggiungere le parole " ,anche con gli animali legalmente detenuti al seguito;"
- **All'articolo 40 comma 3 lettera h)** dopo le parole "delle persone con disabilità" aggiungere le parole "e dei loro animali legalmente detenuti."

RATIO: *la relazione con l'animale con il quale convivono è particolarmente importante per le persone con disabilità. Sia a livello di offerta turistica sia per l'accessibilità dei luoghi frequentati è di fondamentale importanza mettere in condizione la persona disabile di poter portare con sé il proprio animale.*

* * *

TITOLO VI SANITÀ

CAPO I MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

Articolo 41 - Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

- All'articolo 41 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
 2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 4. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.
 5. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

RATIO: allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è necessario rifinanziare il fondo della legge 14 agosto 1991 un fondo che peraltro da anni non è stato rifinanziato adeguatamente o addirittura non finanziato, come lo scorso anno, con ripercussioni negative in termini di prevenzione e gestione del fenomeno. Mettendo a bilancio 500.000 euro, la Legge di bilancio 2022 ha previsto il finanziamento di due progetti di durata biennale, per lo sviluppo del vaccino immunocontraccettivo GonaCon in forma orale per essere somministrato ai cinghiali mediante esche alimentari. Si tratta di un farmaco, utilizzato da decenni nel nord America per tenere sotto controllo il numero di cavalli allo stato brado, che ha già pienamente dimostrato la sua efficacia anche su altri animali, una sola iniezione rende sterile un cinghiale per un periodo che può raggiungere i sei anni. Il grande limite è rappresentato dalla sua formulazione, al momento somministrabile esclusivamente mediante iniezione.

Rifinanziare i progetti, dotandoli di un budget adeguato, contribuisce alla messa a punto del farmaco in tempi brevi per la sua somministrazione mediante esche alimentari esclusivamente ai cinghiali utilizzando dispenser specie-specifici già disponibili. Ciò è fondamentale per arrestare la Peste Suina Africana. Nel nostro Paese la PSA ha raggiunto dei livelli di allarme e i piani di contrasto alla patologia basati sull'uccisione di animali, oltre a non essere eticamente accettabili, non hanno dato risultati. Il controllo della fertilità nei cinghiali rappresenta in prospettiva un efficace sistema di contrasto alla proliferazione di una specie indicata come responsabile della produzione di danni all'agricoltura e della diffusione della PSA. Lo stesso Commissario straordinario alla PSA, Vincenzo Caputo, ha affermato che a seguito dell'adozione di tale sistema si potrebbe ottenere la forte contrazione della popolazione di cinghiali in un breve periodo.

Articolo 44 - Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali

- **All'articolo 44, al titolo** dopo le parole “dei medicinali” aggiungere le parole “e immissione in commercio del medicinale veterinario”
- **All'articolo 44** dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

9. A partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del presente Decreto legislativo, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) attuerà per il medicinale veterinario le medesime procedure che regolano il prezzo del farmaco umano.

10. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

11. Il decreto di cui al comma 10 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

12. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 10 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.

13. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.” Fino all'entrata in vigore del presente Decreto si applicano le disposizioni di cui Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2021 “Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti”.

14. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 4 comma 9 del Regolamento (UE) 2019/6, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

15. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 14 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

16. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi generici che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

17. Il farmacista consulta l'elenco di cui al comma 16 e informa l'acquirente della possibilità di acquistare il medicinale generico meno costoso del farmaco originale.

18. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 14.

19. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 14.

RATIO del comma 9: a causa del periodo di crisi generato dalla pandemia e aggravatosi con la guerra in Ucraina il potere di acquisto degli italiani si è drasticamente ridotto e anche curare un animale è diventato più difficile. **Il prezzo dei medicinali veterinari è molto alto e, a parità di principio attivo, il loro costo è superiore a quello dei farmaci per uso umano.** Ciò in buona parte è dovuto al fatto che a differenza del farmaco umano per il medicinale veterinario **non vi è alcuna contrattazione tra l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le case farmaceutiche produttrici.** Si rende pertanto **necessario un meccanismo di regolamentazione del prezzo del medicinale veterinario in quanto, se elevato, molti animali si troveranno a non poter ricevere le cure farmacologiche, comprese quelle salvavita.**

Tale necessità è stringente anche alla luce del fatto che, come stabilito dalla giurisprudenza, **non garantire agli animali l'accudimento e le cure dovute configura la violazione del Codice penale in tema di maltrattamento (articolo 544 – ter del Codice penale), violazione che lo Stato, ai sensi del novellato articolo 9 della Costituzione, ha il dovere di prevenire in quanto esso attraverso la Legge “disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.**

RATIO commi 10-13: Il prezzo del medicinale veterinario, a parità di principio attivo, è in media cinque volte superiore a quello del farmaco umano.

Solo per fare degli esempi, il Diuren è un diuretico per animali che nella confezione da 30 compresse da 20 mg costa 11,60 euro, contro 1,72 euro del Lasix (30 compresse da 25 mg) per uso umano entrambi hanno lo stesso principio attivo, la furosemide.

Una confezione di Fortekor (medicinale veterinario) da 14 compresse da 5 mg costa 23,60 euro, il Benexepiril (28 compresse da 5mg), farmaco registrato per gli umani, costa 5,18 euro: entrambi sono degli antipertensivi con lo stesso principio attivo, il benazepil cloridato.

Il Prednicortone, un cortisonico a uso veterinario, da 30 compresse da 5 mg costa 14.00 euro, il Deltacortene (medicinale a uso umano) da 20 compresse da 5 mg costa 3,25 euro entrambi hanno come principio attivo il prednisone. **Al fine di garantire un migliore accesso degli animali alle terapie farmacologiche, con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 il Parlamento ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 193/2006 l'articolo 10 – bis che riguarda l'uso in deroga dei medicinali a uso umano negli animali non destinati alla produzione di alimenti.** Ai sensi citato articolo il Ministero della Salute, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della manovra finanziaria, ha stabilito con proprio decreto i casi in cui il Medico Veterinario può prescrivere un medicinale per uso umano, alla luce dei criteri di delega, ovvero tenendo conto del costo delle cure e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione Europea. L'articolo 10-bis introdotto dalla citata Legge di Bilancio e il relativo Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2021 “Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti” che stabilisce le modalità di esercizio da parte del medico veterinario della deroga, sono stati salutati con grande favore da moltissime persone che vivono con animali.

Il citato Decreto ha resistito di fronte al TAR del Lazio che ha fra l'altro affermato nella sua decisione che nel bilanciamento degli interessi contrapposti, quelli azionati dalle industrie paiono essere senz'altro recessivi rispetto alla necessità di garantire, anche nelle particolari situazioni descritte dal decreto, la salute degli animali e, di conseguenza, la salute pubblica.

Qualora il nuovo Decreto sul medicinale veterinario che si appresta ad essere emanato non mantenesse la previsione dell'uso in deroga del medicinale veterinario è necessario far perdurare i positivi effetti della attuale positiva disposizione normativa, in vigore da tre anni, e renderli più efficaci, in quanto ciò avrà una ricaduta positiva sul diritto alle cure e sulla salute degli animali. Il contrario rappresenterebbe un passo grave passo indietro nella tutela della salute animale e umana anche alla luce dell'ottica One Health. La salute dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente sono, infatti, indissolubilmente connesse e interdipendenti, ne è riconoscimento il novellato articolo 9 della Costituzione.

La possibilità per il medico veterinario di prescrivere il medicinale a uso umano, meno caro, che ha lo stesso principio del medicinale veterinario è una previsione di equità, basti pensare che nelle nostre case sono presenti 19 milioni di cani e gatti e che, secondo l'indagine Eurispes 2023, il 28,5 % delle loro famiglie ha dichiarato di aver scelto a cure o interventi chirurgici.

RATIO commi 14-19: Anche chi volesse scegliere un **medicinale veterinario** generico per curare il proprio animale, nella speranza di risparmiare, rimarrebbe deluso. I medicinali veterinari generici, infatti, oltre a non essere facilmente individuabili poiché immessi in commercio con un nome di fantasia, **di norma non sono commercializzati a un prezzo inferiore rispetto al medicinale di riferimento in quanto non vi è una regola che preveda che quelli generici debbano avere un prezzo di vendita minore rispetto a quello del medicinale di riferimento.**

A ciò si aggiunga che il costo dell'intero processo di sviluppo e sperimentazione è già stato sostenuto dall'azienda che ha prodotto il medicinale "originatore" di riferimento. Con la proposta di modifica si vuole introdurre una misura per garantire la riduzione del prezzo del medicinale veterinario generico secondo la quale il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto ad assicurare che il prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento, così come avviene per il farmaco generico umano (art. 3, comma 130, l. n. 549/1995). Come riconosciuto dall'approccio One Health, la salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi è strettamente interconnessa, di conseguenza le positive disposizioni per la tutela della salute degli umani devono valere anche per quella degli animali.

Inoltre, si propone che il medicinale veterinario generico debba essere facilmente individuabile in maniera tale che il farmacista possa proporre l'alternativa e il cittadino possa essere libero di scegliere il medicinale veterinario "di marca" o quello generico.

* * *

Articolo 50 - Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale

- All'articolo 50 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

4. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50% del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement".

5. Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 5% dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50%.

6. All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) inserire la seguente:

c-ter) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

7. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234

RATIO: come evidenziato negli ultimi anni dall'emergenza Covid, **gli investimenti pubblici in campo sanitario rappresentano una necessità costante e in particolare diventano fondamentali per la ricerca scientifica. I metodi sostitutivi rivestono una importanza cruciale, specialmente per le ricadute positive sulla sanità pubblica, in termini non solo di avanzamento della medicina ma anche di progresso in alcuni campi come quello oncologico.**

Ci sono alcuni esempi pratici che dimostrano come metodi sostitutivi abbiano contribuito a migliorare lo stato di salute umano, tra questo l'utilizzo di insulina prodotta per via sintetica più economica, efficace e senza rischi di reazioni allergiche per il paziente.

Un altro esempio è l'utilizzo di epidermide ricostruita per i test di tossicità, modello riconosciuto anche a livello regolatorio, per poter sostituire completamente i test in vivo. Dal 2010 i test di tossicità cutanea vengono condotti su epidermide umana ricostituita in vitro, la quale consente di poter testare un elevatissimo numero di sostanze chimiche diverse, valutando in maniera precisa e rilevante gli effetti; paragonabili, vista l'origine, a ciò che avverrebbe sulla pelle umana.

A seguito della Legge di Bilancio 2020, grazie alla Legge 28 febbraio 2020, n.8 (articolo 25 comma 2) che riprende quanto all'articolo 41 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 nel quale era previsto per un solo anno, è stato possibile da parte del Ministero della Salute dare contributi a Università pubbliche e Centri di ricerca pubblici con una quota maggiore rispetto al precedente. Tuttavia, ciò è stato però finanziato per soli tre anni, dal 2020 al 2022 (con il primo anno, il 2020, purtroppo perso) e, ad oggi, non è in vigore alcun finanziamento per metodi di ricerca sostitutivi della sperimentazione animale.

I metodi sostitutivi garantiscono risultati attendibili per la specie oggetto dello studio, oltre a evitare la morte di milioni di animali (solo in Italia, nel 2020 sono stati utilizzati più di 450 mila animali). Un esempio concreto dell'attendibilità dei risultati è il test sulle sostanze pirogene, per cui sono stati uccisi migliaia di conigli ogni anno – più di 30 mila in Europa nel 2018; questo test assolutamente cruento e poco efficace sta venendo progressivamente sostituito da un test in vitro (MAT test) e la farmacopea europea ha previsto che entro il 2025 nessun coniglio verrà più ucciso per questo tipo di sperimentazioni.

Nella comunicazione della Commissione europea sull'iniziativa dei cittadini europei "Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale" trasmessa dal Governo al Senato, la Commissione sostiene pienamente le 3R e “ribadisce di condividere l'obiettivo di eliminare progressivamente la sperimentazione animale” oltre a sottolineare che “I progressi in ambito scientifico realizzati mediante i programmi di ricerca richiedono un forte sostegno da parte degli Stati membri”.

Guardando al contesto europeo, ci preme evidenziare come in Olanda, oltre a un programma specifico supportato sia da università che dal Governo (TPI- transition programme for innovation), sia stato emesso un finanziamento di 125 milioni di euro per costruire un polo di ricerca all'avanguardia, basato esclusivamente su modelli innovativi privi di sperimentazione animale.

Il goal di una ricerca senza animali è chiaramente espresso come una priorità nella direttiva 63/2010.

Il futuro della ricerca innovativa anche in Italia ha bisogno di finanziamenti costanti e più consistenti per poter progredire e rendere il nostro Paese all'avanguardia, più competitivo e al passo con gli altri Stati dell'Unione.

* * *

TITOLO VII CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

Articolo 54 - Misure in favore delle imprese

- All'articolo 54, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
 5. Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e Made in Italy, di cui all'articolo 92 della presente legge, è istituito il *Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda*, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e per i successivi esercizi fiscali sino al 2030 incluso, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.
 6. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a. “*Transizione ecosostenibile nella moda*”: il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a *materiali sostenibili di nuova generazione* caratterizzati da migliori performance ambientali.

- b. *“Materiali sostenibili di nuova generazione”*: materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere:
- i. *Materiali plant-based*: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale.
 - ii. *Materiali da fermentazione microbica*: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri.
 - iii. *Materiali riciclati*: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale.
 - iv. *Colture di cellule animali*: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino).
- c. *“Materiali sintetici”*: materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.
7. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
8. Con il decreto di cui al comma precedente, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo.
9. Il decreto di cui ai commi precedenti regola altresì il sistema premiante per la realizzazione di *materiali sostenibili di nuova generazione* caratterizzati da minore componente di *materiali sintetici* secondo la seguente classificazione:
- fascia A: contenente il 100% di componente *plant-based* o *da fermentazione microbica* o da *materiali riciclati*;
 - fascia B: contenente dal 49% al 99% di componente *plant-based* o *da fermentazione microbica* o da *materiali riciclati*;
 - fascia C: contenente dal 30 al 48% di componente *plant-based* o *da fermentazione microbica* o da *materiali riciclati*;
 - fascia D: contenente il 100% di componente da *colture di cellule animali*;
 - non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di *ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione* contenenti meno del 30% di componente *plant-based* o *da fermentazione microbica* o da *materiali riciclati*.
10. Delle disposizioni della presente legge sono beneficiarie le imprese italiane rientranti nella lista delle attività economiche di cui alla Tabella allegata.

RATIO: *Il presente emendamento rappresenta una concreta attuazione del novellato articolo 41 della Costituzione per cui “l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute pubblica o all’ambiente” ed ha pertanto la finalità di favorire la transizione ecosostenibile nella moda italiana tramite un sostegno alle imprese italiane impegnate nella ricerca industriale, nello sviluppo sperimentale o nella produzione di materiali sostenibili di nuova generazione per applicazioni principalmente nei settori dell’abbigliamento, accessori moda e calzaturiero, così come per i settori dell’arredo casa e automotive; contribuisce anche ad indirizzare l’industria italiana della moda lungo una roadmap coerente con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 quali: “Consumo e Produzione Responsabili (12), “Agire per il clima” (13), “Vita sott’acqua” (14), “Vita sulla terra” (15).*

Tutte le aziende globali del settore, con in prima linea le case di moda italiane, sono fortemente orientate verso un modello di business caratterizzato dal minore impatto ambientale e le scelte di definitiva dismissione di determinati materiali (non più ritenuti sostenibili) sono diventate un valore aggiunto delle politiche di sostenibilità di queste aziende.

Questo percorso ha portato alla nascita di una nuova generazione di materiali sostenibili e indicati come Next-Gen Materials.

Per quanto riguarda il contesto nazionale, sono già attive e con un consolidato posizionamento sul mercato molte realtà industriali che producono materiali sostenibili di nuova generazione. Solo per riportare alcuni esempi: Fiscatech di Vigevano che tra le proprie produzioni green annovera RiceSkin un materiale che replica la pelle animale e realizzato per l'85% dalla lolla (scarto di lavorazione del riso); Coronet di Milano, che produce BioVeg un materiale con il 60% di biomassa da coltivazioni di mais no food; Novartiplast Italia che produce OhoSkin un materiale ricavato da scarti della lavorazione di arance e fichi d'india in Sicilia, con 30% di biomassa. L'azienda di Costa Masnaga, Limonta, con 130 anni di storia, dopo due anni di ricerca ha recentemente messo a punto Altera, materiale altamente innovativo e alternativo alla pelle animale. Thermore è una realtà industriale italiana specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di imbottiture termiche per abbigliamento da innovazione ecosostenibile, utilizzando principalmente fibre di poliestere riciclate da bottiglie in PET.

L'industria italiana presenta dunque numerose realtà attive nella produzione di materiali sostenibili di origine plant-based, da fermentazione microbica, o blend di questi materiali con supporti sintetici da riciclo.

L'industria italiana è invece ancora assente nel contesto internazionale della ricerca sui materiali sostenibili di nuova generazione da produzioni di colture cellulari animali.

Senza un adeguato e continuativo sostegno alle imprese italiane, emblema della eccellenza innovativa nel settore della moda, le stesse rischiano di essere superate dalle concorrenti straniere soprattutto per quanto concerne la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e la produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.

Secondo il rapporto “State of the industry report: next-gen materials”, 2021, di Material Innovation Initiative (non-profit statunitense) dal 2005 al 2021 sono stati registrati investimenti (da parte di fondi privati) pari a 2,3 miliardi di dollari verso imprese attive nella produzione di materiali sostenibili di nuova generazione.

È evidente che il supporto alle aziende italiane impegnate in attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o produzione di materiali sostenibili di nuova generazione è funzionale ad attrarre capitali.

* * *

Articolo 54 - Misure in favore delle imprese

Aggiungere l'articolo 54-bis “Divieto di importazione e immissione sul mercato nazionale dei prodotti derivanti dal canguro”

1. Dal 1° gennaio 2025, sono vietate l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti di canguro.
2. In deroga al divieto generale di cui al comma 1, l'importazione di prodotti derivati dal canguro è autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali.
3. Ai fini della presente legge, s'intende per:
 - a. *Canguro*: tutte le specie della Famiglia dei Macropodidi (Macropodidae)
 - b. *Prodotto derivato dal canguro*: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dal canguro, tra cui carne fresca, prodotti a base di carne, pelli, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli e dalle pellicce.

- c. *Importazione*: qualunque ingresso, anche temporaneo o di transito, di merci nel territorio nazionale.
 - d. *Immissione sul mercato*: l'introduzione sul mercato nazionale e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso.
4. I prodotti derivati dal canguro immessi sul mercato nazionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato fino al 31 dicembre 2025.
5. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Chiunque importa o immette sul mercato prodotti di canguro è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa”.
 - b) al comma 3, dopo le parole: «consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis» aggiungere le parole: “2-ter”;
 - c) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis» aggiungere “2-ter”.
6. Il divieto di cui al comma 1 è da considerarsi parte integrante dei programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1 dell'articolo 54.

RATIO: *l'Italia è stata capofila in Europa nell'adozione di provvedimenti normativi a tutela di animali utilizzati per la produzione di pellicce. Prima nel 2002 con ordinanza del Ministero della Salute, poi nel 2004 con la legge n.189, l'Italia ha vietato la produzione e il commercio di pellicce di cani e gatti. Divieto poi esteso a livello europeo con il successivo Regolamento CE/1523/2007. Nel 2006 con Decreto interministeriale è stato fermato l'import di prodotti derivanti dall'uccisione delle foche; divieto poi fatto proprio anche dal Legislatore europeo con il Regolamento CE/1007/2009, e che nel nostro ordinamento prevede lo stesso sistema sanzionatorio del divieto “cani e gatti”.*

Più recentemente, con la legge 234 del 30 dicembre 2021 (articolo 1 commi 980-984) l'Italia ha vietato “l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia”.

Questo emendamento introduce il divieto di importazione ed immissione sul mercato nazionale dei prodotti derivanti dalla caccia commerciale al canguro: una mattanza senza eguali nel mondo e priva di alcuna giustificazione etica, ambientale, economica.

Sono oltre 2 milioni i canguri uccisi in Australia ogni anno per meri scopi commerciali: la filiera della carne e della pelle.

Pur non essendoci in Italia un significativo mercato, è comunque possibile trovare carne di canguro in qualche ristorante/pub “etnico”; la grande distribuzione organizzata non commercia carne di canguro.

*In Italia s'importano le pelli di canguro utilizzate nel settore sportivo (per la realizzazione di scarpe da calcio e tute motociclistiche), ma anche nel mercato della moda del lusso (per la produzione di calzature e accessori). Tuttavia, già oggi, fortunatamente, ci sono aziende più attente alle proprie filiere e quindi al loro impatto sociale e che, a seguito di approfondimenti, hanno deciso di escludere definitivamente l'impiego di pelli di canguro perché considerata una filiera non sostenibile. Tra queste aziende, l'italiana **Gucci** e il gruppo americano **VF Corporation** (proprietario di oltre 20 brand tra cui *Napapijri, The North Face, Timberland, ecc.*).*

*Importante considerare che proprio a seguito della campagna di sensibilizzazione avviata dalla LAV nel 2019, anche **Diadora**, azienda italiana leader nell'abbigliamento sportivo e che presenta una produzione di scarpe*

da calcio (peraltro autografate da Roberto Baggio) anche in pelle di canguro, ha annunciato la dismissione delle produzioni in canguro entro il 2020.

Anche **Versace, Prada, Ferragamo** hanno annunciato pubblicamente la propria scelta di non utilizzo di pelli di canguro.

Sulla salubrità delle carni importante precisare che i canguri vengono uccisi in natura, lontano dai centri abitati; le carcasse sono trasportate per chilometri appese a pick-up ed esposte ad insetti, polvere, intemperie. Vengono stoccate in celle frigorifere (i chillers, veri e propri container) dislocati in zone remote. In teoria questo dovrebbe favorire produzioni igieniche, ispezioni e controlli regolari; ma è già stato dimostrato che l'industria della carne di canguro non rispetta i minimi standard Australiani ed Europei di sicurezza sanitaria. C'è infatti una preoccupazione riguardo il potenziale rischio per la salute umana conseguente al consumo di carne di canguro. Le più note e ovvie cause di contaminazione da *Salmonella*, *E. Coli* e *Campylobacter*, per qualsiasi tipo di carne, sono:

- tempi lunghi tra l'uccisione e l'eviscerazione;
- tempi lunghi nella refrigerazione;
- mancanza di igiene e cattiva gestione degli scarti;
- mancanza dell'utilizzo di acqua potabile durante o dopo l'eviscerazione sul campo.

* * *

CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA RICERCA NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CULTURA

Articolo 55 – Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green

- All'articolo 55 comma 1 dopo le parole “transizione verso un'economia pulita e circolare” aggiungere “inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano”
- All'articolo 55 comma 1 dopo le parole “mitigazione dei loro effetti” aggiungere “il benessere degli animali nelle filiere produttive”

RATIO: L'economia circolare e pulita non può prescindere da una maggiore sostenibilità anche del settore agroalimentare. Infatti, il benessere degli animali nelle filiere produttive è importante, oltre che per gli animali stessi, anche per la sostenibilità ambientale.

* * *

Articolo 64 - Misure in materia di beni culturali

- All'articolo 64 comma 3 dopo le parole “la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo,” aggiungere “a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali”

RATIO: un recente sondaggio della **DOXA** confermano che la stragrande maggioranza degli italiani (76%) è contraria agli animali nei circhi, senza differenze significative di età, area geografica ed orientamento politico. Il 79% si è dichiarato favorevole a destinare i fondi pubblici attualmente devoluti anche ai circhi con animali **esclusivamente ai circhi senza l'uso di animali**. I fondi attualmente devoluti ai circhi con animali possono e devono essere stanziati per attività socialmente utili per le quali c'è davvero molto bisogno, includendo anche spettacoli di artisti contemporanei che non utilizzano animali.

* * *

TITOLO VIII MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE

CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE E PER LA SICUREZZA

Articolo 65 - Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza

- **All'articolo 65 comma 5** dopo le parole “protezione individuale, attrezzature e infrastrutture” aggiungere le parole “anche per il soccorso e il trasporto degli animali”

RATIO: durante l'esercizio delle loro funzioni i Vigili del Fuoco sono impegnati anche nel soccorso e nel salvataggio degli animali. È necessario quindi che dispongano di idonea attrezzatura per svolgere le predette attività.

* * *

TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

Articolo 71 - Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

- **All'articolo 71 comma 1** dopo le parole “vulnerabilità sismica degli edifici pubblici” aggiungere “e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali”
- **All'articolo 71 comma 2** dopo le parole “vulnerabilità sismica degli edifici pubblici” aggiungere “e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali”
- **All'articolo 71 comma 3** dopo le parole “vulnerabilità sismica degli edifici pubblici” aggiungere “e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali”

RATIO: i terremoti recano danni ingenti anche alle strutture pubbliche che detengono animali come, ad esempio, i canili e i gatti. Mettere in sicurezza tali strutture è di fondamentale importanza per gli animali e per gli operatori, nonché per volontari che frequentano la struttura. Mitigare la vulnerabilità sismica di tali strutture, inoltre, riduce il rischio di eventuali trasferimenti degli animali presso altre strutture e fa in modo di razionalizzare le operazioni di soccorso indirizzandole verso le situazioni in cui i rischi non sono stati mitigati.

* * *

Articolo 73 - Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

- **All'articolo 73 dopo il comma 1** aggiungere il seguente comma:

1 - *bis*. I contributi di cui al comma 1 destinati alla filiera agricola e zootecnica sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

RATIO: nella ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali è cruciale tenere conto della morfologia e delle fragilità anche legate a cambiamenti del clima e dell'ecosistema. Favorire una zootecnia estensiva e la coltura di vegetali significa anche favorire un maggiore presidio e una migliore cura del territorio, anche come strumento di prevenzione di futuri eventi catastrofici.

* * *

Articolo 74 - Fondo per le emergenze in agricoltura

- **All'articolo 74, al titolo**, dopo le parole “in agricoltura” aggiungere le parole “e sostegno alla filiera zootecnica”
- **All'articolo 74 dopo il comma 3** aggiungere i seguenti commi:

4. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenti, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

5. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

6. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il “Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica”, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

7. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

- Quota del contributo per la transizione alimentare:
- Mucche ed altri bovini, 0,50 €
- Cavalli ed altri equidi 0,50 €
- Maiali ed altri suini 0,40 €
- Pecore, capre ed altri caprini 0,30 €
- Pollame da carne 0,05 €
- Galline ovaiole 0,05 €
- Altri uccelli 0,05 €
- Conigli ed altri lagomorfi 0,05€
- Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01 €

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RATIO: *salvaguardare la salute animale e la salute pubblica e prevenire focolai di malattie animali trasmissibili comprese le zoonosi. Coloro che gestiscono i rifugi possono non avere le risorse economiche per le misure di biosicurezza e un sostegno economico permetterebbe loro di farlo con ricadute positive sulla prevenzione della salute animale e umana, nonché sull'economia. I rifugi permanenti, riconosciuti nel Decreto*

Ministeriale del 7 marzo 2023, sono importanti presidi di legalità, accogliendo spesso animali che gli vengono affidati direttamente dall'autorità giudiziaria a seguito di sequestri e confische, e hanno un alto valore educativo e culturale per la comunità in cui sono inseriti, come mostra la presenza di molti progetti di relazione umani-animali proprio all'interno dei rifugi italiani, tra cui per esempio il Rifugio Progetto Cuori Liberi.

All'articolo 74, aggiungere alla fine il seguente comma:

* * *

TITOLO XII ENTI TERRITORIALI

CAPO II ENTI LOCALI

Articolo 82 - Interventi per il Giubileo

- **All'articolo 82**, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

4. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è soppresso.

***RATIO:** suddetto Decreto-Legge contiene norme non attinenti per materia, poiché non solo prevede ulteriori poteri in capo al Commissario straordinario per la Peste Suina Africana quanto a strumenti di intervento per l'eradicazione, ma anche modifiche in seno alla Legge 157/1992 a detrimento della fauna selvatica.*

* * *

Articolo 84 - Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi

- **All'articolo 84 comma 1 lettera a)** al termine del primo periodo, dopo le parole “a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente” aggiungere le parole “tengono conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia.”

***RATIO:** è sempre più forte l'esigenza di **garantire il benessere degli animali detenuti da parte degli utenti dei servizi sociali**. Ne è esempio la rete di ambulatori sociali per gli animali che vivono con persone assistite dai servizi sociali creata grazie a un progetto della Regione Piemonte attraverso lo stanziamento di apposito fondo.*

* * *

ALLEGATI

TABELLA 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

Dopo gli allegati alla sezione 1 aggiungere:

Tabella di cui al comma 10 dell'articolo 54 "Misure in favore delle imprese"

Attività economiche beneficiarie del Fondo per la Transizione ecosostenibile nella moda.

ATECO	Descrizione delle attività economiche beneficiare	Limitatamente alla <i>ricerca industriale, sviluppo sperimentale o produzione di materiali sostenibili di nuova generazione</i> come definiti al comma 6 dell'articolo 54, destinati alla realizzazione dei qui elencati specifici prodotti appartenenti alle relative classi merceologiche (Classificazione di Nizza)
AGRICOLTURA		Classe 12:
01.16.00	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili	fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere per volanti di veicoli; foderine per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette.
INDUSTRIE TESSILI		Classe 18:
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	Borse porta documenti; borse riutilizzabili per la spesa; custodie in imitazioni di cuoio, vale a dire, porta
13.91.90	Fabbricazione di imitazioni di pelliccia mediante tessitura a maglia	passaporti in imitazioni di cuoio; borse per tutti gli usi; borse sportive per tutti gli usi; borse a tracolla; trousse vendute vuote; valigette; portafogli; portamonete; trolley;
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	borse per utensili vendute vuote; cartelle scolastiche; portachiavi in imitazioni in cuoio; porta biglietti da visita in imitazioni di cuoio; porta carte di credito in imitazioni di cuoio; bauli; ventiquattrore; borse da viaggio; zaini;
13.96	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali	zainetti; borse portabiti da viaggio; marsupi; pochettes; cartelle.
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	Classe 22:
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature	Fibre tessili grezze e succedanei; prodotti in tessuto e fibre tessili in particolare cinghie e fasce; materiale di imbottitura.
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE		Classe 24:
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavolo; stoffe, tessuti e sostituti per i prodotti tessili; articoli tessili per la casa, per il bagno;
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	articoli in tessuto non tessuto, biancheria da letto, biancheria per il bagno, copertura per mobili; copriletto e coperte da letto; copritavolo e tovaglie; etichette in tessuto. Classe 25: Calzature; scarpini da calcio; scarpe; scarpe in similpelle; scarpe di gomma; scarpe da pioggia; scarpe da ginnastica; stivaletti; imitazione di scarpe di vernice; stivali; sandali; pantofole; zoccoli; cappelleria, vale a dire berretti, parasole, cappelleria con visiera, berretti da sport, cappelli, cappelli per la pioggia; abiti da uomo; tailleurs da donna; abiti da sposa; pullover; cardigan; felpe; maglioni; giacche; parka; kaftani; camicette; maglie felpate; magliette; polo; pantaloni; jeans; gilets; gonne; soprabiti; cappotti; impermeabili; giacche a vento; piumini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; accappatoi; lingerie; reggiseni; mutande; costumi da bagno da donna; slip; bustini; corsetti; sottovesti; camicie da notte; pigiama; costumi da bagno; calzetteria; collants; calzamaglie; calzini; scaldamuscoli; foulards; mantelli;

		<p>fasce per abbigliamento; scialli; scarpe; guanti; cinture; cravatte; bretelle.</p> <p>Classe 20:</p> <p>culle; cuscini; divani; fasce, non in materiali tessili, per trattenere tende; guanciali; materassi; poltrone; sacchi a pelo per il campeggio; sofà.</p>
--	--	---